



PROVINCIA DI SONDRIO

PARERE N. 13

DEL 12/05/2025

Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca

<i>Oggetto</i>	Valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.
<i>Intervento</i>	SIL NOMSMI01032_LIVIGNO - S.S. N. 301 DEL FOSCAGNO - LAVORI DI M.P. PER LA SISTEMAZIONE DEL VALLO ESISTENTE LUNGO LA TRATTA TRA IL KM 22+900 ED IL KM 23+300
<i>Comune</i>	Livigno
<i>Proponente</i>	ANAS SpA
<i>Sito N2000</i>	ZSC IT2040007 Passo e Monte di Foscagno

IL DIRIGENTE

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del Consiglio del 30/11/2009 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 08/09/1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche" e s.m.i.;

VISTA la L. 11/02/1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 30/11/1983 n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e s.m.i. e in particolare l'art. 25 bis che detta disposizioni per la definizione, la regolamentazione e la gestione della Rete Natura 2000;

VISTA la D.G.R. 30/12/2009 n. VIII/10962 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi";

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 5/12/2013 n. X/1029 "Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.";

VISTO il D.M. 30/04/2014 "Designazione di talune Zone Speciali di Conservazione della regione biogeografica alpina e della regione biogeografica continentale, insistenti nel territorio della Regione Lombardia.";

VISTA la D.G.R. 29/03/2021 n. XI/4488 "Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

VISTA la D.G.R. 16/11/2021 n. XI/5523 "Aggiornamento delle disposizioni di cui alla D.G.R. 29 marzo 2021 n. XI/4488 - Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

VISTA la D.G.R. 9/12/2024 n. 3594 "Integrazione delle misure di conservazione delle Zone di Conservazione Speciale (ZSC) relative ad habitat e specie (allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE)";

RICHIAMATO il principio di precauzione contenuto nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che deve esser applicato ogniqualvolta non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un piano programma/progetto/intervento/attività sui siti della Rete Natura 2000;

VISTA la D.G.P. 17/09/2004 n. 369 "Attuazione Direttiva 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997 – Rete Natura 2000 - Accettazione dei compiti di gestione dei Siti d'Importanza Comunitaria";

VISTO il D. lgs. 07/07/2011 n. 121 sulla tutela penale dell'ambiente;

VISTA la L.R. 31/03/2008 n. 10 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione";

VISTA l'istanza di Valutazione di Incidenza relativa al progetto: SIL NOMSMI01032_LIVIGNO - S.S. N. 301 DEL FOSCAGNO - LAVORI DI M.P. PER LA SISTEMAZIONE DEL VALLO ESISTENTE LUNGO LA TRATTA TRA IL KM 22+900 ED IL KM 23+300 in località Passo del Foscagno in comune di Livigno presentata il 30/04/2025, prot. 14305, integrata il 12/05/2025, prot. 15677;

VISTA la documentazione progettuale redatta dal geol. Giovanni Songini (Areaquattro Srl);

PRESO ATTO dell'avvenuta pubblicazione del procedimento di Screening sulla piattaforma regionale SIVIC, ID SCREE.0196.2025

VISTO lo Screening d'incidenza proponente che individua anche le condizioni d'obbligo sottoscritto dal geol. Giovanni Songini (Areaquattro Srl);

VISTA la relazione istruttoria di Screening valutatore redatta dal Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste della Provincia (prot. 15774 del 12/05/2025) conclusasi positivamente e che condivide le condizioni d'obbligo individuate nello Screening proponente;

CONSIDERATO che gli interventi proposti, localizzati in prossimità del Passo del Foscagno, sono volti alla protezione della SS 301 dal pericolo valanghe in corrispondenza di due siti valanghivi censiti. In particolare si prevede la realizzazione, con terre rinforzate, di un rilevato deviatore paravalanghe di altezza massima di 8 m e lunghezza pari a 60 m e di un sovrizzo di circa 2 m dell'attuale dosso naturale che costeggia la strada. Le opere vanno ad interferire con un sentiero esistente che verrà deviato e con il reticolo idrico minore, a tutela della continuità del quale verranno realizzate opere idrauliche. Verrà realizzata anche una pista per i mezzi d'opera che non sarà ripristinata al fine di permettere l'accesso per eventuali interventi di manutenzioni. Durante la cantierizzazione sarà utilizzata un'area per il deposito temporaneo e una per la logistica, entrambe a bordo strada;

VISTO il Piano gestione del Sito Natura 2000 ZSC IT2040007 Passo e Monte di Foscagno;

RILEVATO che nell'area interessata dall'intervento sono presenti:

- habitat di interesse comunitario cod. 6150 e habitat di specie;
- specie di cui all'art. 4 della Direttiva 2009/147/CE;

VERIFICATO che dai dati a disposizione della Provincia gli interventi non avranno effetti significativi su specie e habitat e habitat di specie d'interesse comunitario;

RIPORTATE le conclusioni e motivazioni (parere motivato) della procedura di Screening: *"Il progetto interessa solo marginalmente l'habitat 6150 "Formazioni erbose boreo-alpine silicicole", ampiamente diffuso nel sito, pertanto la sottrazione di habitat è da ritenere del tutto trascurabile. Gli uccelli presenti potranno subire un disturbo temporaneo ma al termine dei lavori potranno in parte riutilizzare le stesse aree visto anche che le terre rinforzate verranno inerbite utilizzando miscugli di sementi di specie autoctone. In fase di cantiere il traffico indotto per il trasporto del terreno potrà essere importante ma non dovrebbe comportare modifiche sostanziali dato che l'arteria stradale è già soggetta a traffico intenso. Le condizioni d'obbligo individuate contribuiranno a ridurre le incidenze, in particolare la n. 6 che prevede la sospensione dei lavori in caso di rischio per la flora e la fauna presenti nell'area di intervento al fine di definire con l'ente gestore del sito le azioni da condurre per risolvere le eventuali emergenze";*

CONSIDERATO che il rispetto delle regole ordinarie di buona conduzione del cantiere e delle Condizioni d'obbligo ai sensi della DGR XI/5523/2021 individuate nello Screening proponente e riportate nella parte dispositiva, sono sufficienti ad escludere possibili incidenze di segno negativo per la conservazione degli habitat, habitat di specie e specie presenti nel sito:

ESPRIME

ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. **parere di Valutazione di incidenza positivo**, in quanto, sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che il progetto "SIL NOMSMI01032_LIVIGNO - S.S. N. 301 DEL FOSCAGNO - LAVORI DI M.P. PER LA SISTEMAZIONE DEL VALLO ESISTENTE LUNGO LA TRATTA TRA IL KM 22+900 ED IL KM 23+300" in località XX, comune di Livigno, non determinerà incidenze significative sul sito Natura 2000 "ZSC IT2040007 Passo e Monte di Foscagno";

e DISPONE

1) il rispetto delle seguenti condizioni d'obbligo di cui alla D.G.R. n. XI/5523/2021 all. D, individuate nello Screening proponente e di seguito riportate:

3. per piantumazioni ed inerbimenti saranno utilizzate specie autoctone di provenienza certificata, ecologicamente compatibili o, se in regione biogeografica alpina, fiorume locale;
4. al termine delle attività sarà garantito il ripristino morfologico e vegetativo dello stato dei luoghi (aree di cantiere, di deposito temporaneo, di stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste temporanee di servizio, nonché di ogni altra area che risultasse alterata a seguito dell'esecuzione dei lavori) con rimozione dei rifiuti prodotti e di quelli presenti nell'area di cantiere, ed eventuale utilizzo di idoneo miscuglio erbaceo autoctono per evitare l'erosione del suolo;
6. nel caso che durante i lavori si verifichino situazioni di rischio per la flora e la fauna presenti nell'area di intervento, si sospenderanno immediatamente i lavori e si avviseranno tempestivamente i tecnici dell'ente gestore del/i Sito/i, al fine di definire le azioni da condurre per risolvere le eventuali emergenze;

7. verrà esclusa qualsiasi opera di impermeabilizzazione dei terreni che modifichi la natura dei suoli e l'idrologia superficiale dell'area in progetto;

9. saranno delimitate chiaramente le aree di cantiere e verrà localizzato il più possibile il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione circostante; inoltre, l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;

11. saranno impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a minimizzare l'impatto acustico ed il danno ambientale;

12. si adotteranno tutti gli accorgimenti per evitare la diffusione di specie esotiche invasive (ad esempio: la pulizia dei mezzi di cantiere prima di accedere all'area, e la ripiantumazione/risemina della vegetazione nei terreni oggetto di rivoltamento);

13. nel corso dei lavori si adotteranno accorgimenti per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e rifiuti solidi o liquidi derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto;

14. si adotteranno tutte le precauzioni e sarà usata la massima cautela, al fine di evitare sversamenti o perdite accidentali di sostanze inquinanti (idrocarburi, solventi, ecc.), che possano peggiorare lo stato di suolo, sottosuolo e acque superficiali e sotterranee; nel caso di sversamenti accidentali di tali liquidi, si provvederà al loro contenimento e rimozione tramite l'utilizzo di sabbia o di altro materiale inerte;

33. qualora si registrasse (da parte del Proponente o dell'Ente gestore), successivamente all'attuazione degli interventi, una colonizzazione dell'area oggetto degli interventi da parte di specie alloctone invasive o sinantropiche (es. *Solidago gigantea*, *Buddleja davidii*, *Reynoutria japonica* ecc.) è fatto obbligo di rimuovere le medesime facendo riferimento alle indicazioni previste dalla "Strategia di azione e degli interventi per il controllo e gestione delle specie alloctone invasive" (<https://naturachevale.it/specie-invasive/strategia-regionale-per-il-controllo-e-la-gestione-delle-specie-aliene-invasive/>);

2) che il proponente segnali l'inizio lavori all'Ente gestore (Provincia di Sondrio) tramite PEC protocollo@cert.provincia.so.it; una volta iniziati i lavori si chiede di trasmettere alla Provincia la documentazione fotografica relativa all'esecuzione dei lavori e al ripristino delle aree, anche via mail all'indirizzo mariagabriella.bianchi@provinciasondrio.it. L'ente gestore ha comunque sempre la facoltà di fare interrompere i lavori nel caso di rischio per la conservazione del Sito.

3) la trasmissione del presente parere al Proponente, al Comune di Livigno, al Gruppo Carabinieri Forestali Sondrio, alle GEV della Comunità Montana Alta Valtellina e alla Polizia Provinciale, per le relative competenze, nonché la pubblicazione on-line come disposto dall'art. 25-bis, comma 8 ter, della L.R. 86/1983 e s.m.i.

Qualora si apportassero variazioni al progetto presentato, le stesse dovranno essere preventivamente sottoposte a questo ente gestore.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti.

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza dello stesso ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e s.m.i.

Il presente parere ha validità di 5 anni.

IL DIRIGENTE
Gianluca Cristini

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del Servizio Produzioni vegetali, Infrastrutture e Foreste: Alberto Sandrini
Istruttore: M. Gabriella Bianchi 0342 531345 mariagabriella.bianchi@provinciasondrio.it